

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO E IMMISSIONI IN RUOLO DS

NORMATIVA. L. 15 luglio 2011, n. 111. Legge 178/2020 (legge di bilancio per il 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – Revisione delle soglie di dimensionamento). LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio).

IL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO. Per dimensionamento delle Istituzioni si intende quel percorso attraverso il quale una Regione opera ogni anno la razionalizzazione e la programmazione della propria rete scolastica, secondo quanto stabilito dall'articolo 138 del D. Lgs. 112 del 1998 e dalla riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale 3 del 2001), che ha trasferito alla competenza delle Regioni la gestione del sistema scolastico la cui concretizzazione è collegata alla volontà politica e, naturalmente, alla capacità organizzativa messa in atto dalle singole Regioni. Tramite il piano di dimensionamento la Regione compie azioni di aggregamento, soppressione e trasformazione delle istituzioni scolastiche e di arricchimento dell'offerta formativa servendosi anche dell'attivazione di nuovi indirizzi di studio presso le istituzioni del I e del II ciclo. Attraverso il dimensionamento, la Regione regola la somministrazione del servizio scolastico nei territori di competenza al fine di conseguire determinati obiettivi. Tra questi, indichiamo i più importanti:

- programmare un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattico – educativa
- realizzare il diritto all'apprendimento
- ridurre il disagio degli studenti
- il dimensionamento delle Istituzioni avviene attraverso l'adozione annuale di una deliberazione di Giunta regionale (DGR) contenente il Piano regionale di dimensionamento riferito all'anno successivo. Il Piano regionale di dimensionamento viene adottato al termine del seguente iter:
 - o La Regione predispose un atto di indirizzo (linee guida) sulla programmazione della rete scolastica destinato alle Province.
 - o Le Province attivano, sulla base dell'atto di indirizzo regionale, i loro Comitati che adottano le proposte di Piano provinciale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dagli enti locali, dalle istituzioni e dall'utenza.
 - o Le Province provvedono a stilare un piano nel quale confluiscono sia le proposte relative alle istituzioni scolastiche del II ciclo (di loro diretta competenza) sia le proposte relative alle istituzioni scolastiche del I ciclo (di competenza dei Comuni).
 - o L'Ufficio Scolastico Regionale, competente in materia di organici, esprime un parere preventivo sulle proposte provinciali.
 - o Le proposte delle Province e il relativo parere dell'USR vengono esaminati a livello regionale nell'ambito della Conferenza regionale permanente per l'istruzione e ricondotti unitariamente nell'ambito del Piano regionale.
 - o Dopo l'approvazione della deliberazione regionale, l'USR adotta il relativo Decreto Dirigenziale attuativo.

PIANI DI DIMENSIONAMENTO, SCUOLE NORMODIMENSIONATE E SCUOLE SOTTODIMENSIONATE. Gli uffici scolastici e le Regioni ogni anno pubblicano i Piani di dimensionamento scolastico. Le scuole normodimensionate sono quelle alle

quali è riconosciuta l'autonomia e sono quelle che soddisfano i criteri previsti dalla normativa, soprattutto in base al numero di alunni iscritti. Alle Scuole normodimensionate sono attribuiti un DS e un DSGA; le scuole sottodimensionate sono assegnate in reggenza ad un DS di una scuola normodimensionata.

In passato molte scuole, nonostante fossero normodimensionate, sono comunque state assegnate in reggenza.

LA LEGGE DI BILANCIO 2021 E LE NUOVE SOGLIE DI DIMENSIONAMENTO. I commi 978 e 979, articolo 1 della legge 178/2020, legge di bilancio per il 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 intervengono, riformandola, sulla materia dimensionamento. L'emendamento approvato dal Parlamento e poi inserito nel testo definitivo riguarda la riduzione dei parametri numerici previsti dall'attuale normativa relativa alle istituzioni scolastiche autonome. Solo per il 2021/2022 è previsto che la soglia scenda da un minimo di 600 a un minimo di 500 studenti nei casi ordinari, e da un minimo di 400 a un minimo di 300 nei casi riguardanti le piccole isole, i comuni montani e le aree caratterizzate da specificità linguistiche. La legge di bilancio provvede altresì alla copertura finanziaria per il 2021-2022 (per l'attuazione è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022).

Uno dei limiti della disposizione citata della Legge di Bilancio 202 è che alcune misure sono state inserite con riferimento al solo 2021/2022, come nel caso del limite minimo di 500 alunni (300 nelle piccole isole o nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) per mantenere l'autonomia. Nella Relazione di accompagnamento è però previsto che la norma non autorizza ad intervenire sulle facoltà assunzionali del Ministero e che non si possono stipulare contratti a tempo indeterminato per i Dirigenti che sarebbero assegnati alle nuove istituzioni scolastiche (quelle con un numero di studenti compreso tra 600 e 500).

In base ad un'interpretazione letterale, tutte le altre istituzioni scolastiche autonome con almeno 500/300 alunni dovrebbero avere, per legge, un proprio dirigente e un proprio DSGA, sia pure per il solo anno scolastico 2021-2022, dunque con un contratto ad tempus, non trattandosi di sedi consolidate e quindi non costituenti organico, che perciò non possono comportare nessun incremento delle facoltà assunzionali ovvero la possibilità di assumere a tempo indeterminato.

DECRETO SUGLI ORGANICI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PER L'ANNO 2021-2022 (PROT. N. 157 DEL 14-05-2021). Il Ministero ha disposto che per l'anno 2021-2022 si procederà all'immissione in ruolo dei nuovi DS solo per le istituzioni scolastiche con un numero di studenti di 600/400.

POSTI VACANTI DA DS. Per stimare i posti vacanti da DS è necessario calcolare il numero delle scuole dimensionate assegnate ad un DS in reggenza. A questo numero è poi necessario aggiungere i posti liberi ottenuti dai pensionamenti (non è detto che l'INPS riesca a concludere la procedura per tutti i pensionamenti, in tempo utile per le immissioni in ruolo dei DS a settembre: questo spiega perché non c'è sempre corrispondenza tra il numero dei pensionamenti e le immissioni in ruolo). Altri fattori da considerare sono:

- la volontà (anche politica) del Ministero dell'istruzione di procedere con le immissioni in ruolo;

- l'autorizzazione necessaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

LA SITUAZIONE ATTUALE. Ad agosto 2021, secondo la legge di bilancio 2021, e solo per l'a.s. 2021-2022 sono normodimensionate le scuole con un minimo di 500 studenti nei casi ordinari e un minimo di 300 nei casi riguardanti le piccole isole, i comuni montani e le aree caratterizzate da specificità linguistiche. Dal 2022, se non interverranno provvedimenti normativi ulteriori, si tornerà alle soglie "ordinarie" di dimensionamento (600/400). Per il Ministero dell'istruzione, anche per il 2021-2022, sembra che una scuola possa essere normodimensionata solo se soddisfa i criteri ante legge di bilancio 2021, cioè 600/400.

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2022. E' stata confermata la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2021 che prevede che il numero minimo di studenti che le scuole devono raggiungere per avere un proprio dirigente scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene abbassato rispettivamente a 500 e 300 studenti (nelle piccole isole e nei comuni montani). Sembra che l'orientamento del MI per le immissioni in ruolo 2022 dei nuovi DS non sia cambiato, e quindi si procederà con nuove immissioni solo per le scuole con almeno 600/400 alunni.